



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 64 DEL 22.03.2011

Oggetto: Disposizioni in materia di autorizzazione di carattere generale all'installazione ed esercizio degli stabilimenti di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 272 comma II – parte II, allegato IV alla parte quinta – e fissazione dei valori limite delle emissioni.

IL DIRIGENTE DELL'AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

- VISTO Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *Norme in materia ambientale*;
- VISTO Il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11.08.2010), recante *Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69*;
- ATTESO che con legge regionale 12 giugno 2006 n. 9 recante *Conferimento di funzioni e compiti agli Enti locali* sono state, tra l'altro, assegnate alle Amministrazioni provinciali le competenze in tema di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- TENUTO CONTO che con legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 1, commi 16 ÷ 32 è stato istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) il quale è responsabile dei procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi;
- VISTA la legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 5, comma 21;
- CONSIDERATO che il d.lgs. n. 152/2006 ha stabilito l'obbligo da parte dell'Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di adottare l'istituto dell'autorizzazione di carattere generale, per le attività di cui all'art. 272, comma 2, elencate alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del succitato decreto;



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

PRESO ATTO che le attività elencate nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 erano state già disciplinate in via generale dall'Amministrazione regionale con determinazione n. 1431/II del 15 giugno 2004 ai sensi del d.p.r. 25 luglio 1991 e con determinazione n. 39 del 19 febbraio 2010 – integrata e modificata con determinazione n. 48 del 10 marzo 2011 -, recante *Disposizioni in materia di autorizzazione in via generale all'esercizio delle attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e fissazione dei valori limite delle emissioni;*

CONSIDERATO altresì che, con l'entrata in vigore del sopracitato d.lgs. 128/10, l'art. 272, comma 3 del d.lgs. 152/2006 stabilisce che per le autorizzazioni generali, rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del d.p.r. 25 luglio 1991, l'Autorità competente debba procedere ad effettuare il primo rinnovo entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del citato decreto e i soggetti autorizzati presentino domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti, nei 6 (mesi) che seguono il rinnovo o nei diversi termini stabiliti dalla Provincia;

ATTESO che le Province devono procedere in tempi ristretti al rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale, nella seduta del 22.03.2011 del Comitato di coordinamento in materia di inquinamento atmosferico, si è concordato di adottare un modello comune di autorizzazione di carattere generale, nelle more dell'aggiornamento delle Direttive in tema di emissioni in atmosfera;

TENUTO CONTO che, nella stessa seduta del 22.03.2011, il Comitato di coordinamento ha concordato di estendere a 12 (dodici) mesi i termini di cui sopra relativi alla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione a carattere generale;



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

- RITENUTO** stabilire in 1 (uno) anno dall'adozione del presente provvedimento il termine entro il quale i soggetti titolari di autorizzazioni generali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del d.P.R. 25 luglio 1991, sono tenuti a presentare domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti;
- PRESO ATTO** altresì che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., questa Provincia è tenuta a procedere al rinnovo della presente autorizzazione di carattere generale, almeno ogni 10 (dieci) anni;
- TENUTO CONTO** che l'art. 272, comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. succitato, prevede che l'autorizzazione è da intendersi valida per un periodo pari a dieci anni successivi all'adesione, anche se la stessa venisse sostituita da successive autorizzazioni generali;
- CONSIDERATO** che, al fine di avvalersi della presente autorizzazione di carattere generale, i titolari delle attività di cui sopra devono inoltrare al SUAP competente per territorio formale domanda di adesione in bollo, corredata della necessaria documentazione; pertanto, sarà possibile per il SUAP applicare "l'immediato avvio". Sarà cura dello stesso SUAP trasmetterne copia alla Provincia di Carbonia Iglesias, al Comune e al Dipartimento dell'ARPAS competenti per territorio;
- ATTESO** che la Provincia, per il tramite del SUAP, trasmette nei termini previsti, il documento attestante la conformità all'autorizzazione generale, oppure richiede eventuali integrazioni, ovvero nega formalmente l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti nella presente autorizzazione generale. Altresì il SUAP può eventualmente negare l'adesione, tenuto conto anche di eventuali rilievi motivati da parte del Comune, del competente



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

Dipartimento dell'ARPAS o in caso di particolari situazioni di rischi sanitari o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale;

ATTESO altresì che la presente autorizzazione in via generale non può essere adottata nei casi previsti dal comma 4 del citato art. 272;

TENUTO CONTO che ai sensi del sopraccitato decreto legislativo, l'autorizzazione di carattere generale deve stabilire i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli, che vengono riportate in allegato al presente provvedimento di cui sono parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO necessario che i gestori delle attività in argomento, al fine di non incorrere nelle previste sanzioni di legge, rispettino quanto stabilito stabilite nel presente provvedimento;

CONSIDERATO che il presente atto lascia impregiudicata l'adozione da parte di questa Provincia di ulteriori provvedimenti prescrittivi, in dipendenza di successive norme e regolamenti comunitari o nazionali che dovessero intervenire;

CONSIDERATO necessario, al fine dell'attestazione della regolarità dell'attività in tema di emissioni in atmosfera, che i gestori delle attività in argomento custodiscano presso il proprio impianto copia della documentazione inerente la dichiarazione di adesione alla presente autorizzazione in via generale, nonché il documento di che ne attesti la conformità, rilasciato dalla competente Provincia;



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

DETERMINA

- Art. 1 Di autorizzare in via generale all'installazione ed esercizio gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i..
- Art. 2 Possono aderire all'autorizzazione di cui all'art. 1 i gestori degli stabilimenti che intendono attivare le seguenti procedure:
- a) installazione un nuovo stabilimento;
 - b) rinnovo dell'autorizzazione;
 - c) modifica stabilimento;
 - d) aggiornamento dell'autorizzazione;
 - e) trasferimento dello stabilimento;
 - f) regolarizzazione dell'attività esistente (senza autorizzazione);
 - g) voltura l'autorizzazione.
- Art. 3 Fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di autorizzazione di carattere generale all'installazione ed esercizio dello stabilimento lo schema di *domanda di adesione (Allegato n.1)*, la *scheda tecnica (Allegato n.2)*, il *quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera (Allegato n.3)* e la *tabella delle attività e dei valori limite di emissione (Allegato n.4)*.
- Art. 4 La domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale, ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 272 comma II – parte II, allegato IV alla parte quinta, deve essere indirizzata al SUAP competente per territorio, corredata dalla scheda tecnica e dal quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera.



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

Art. 5 I gestori degli stabilimenti o delle attività di cui all'art. 1, che inoltrano al SUAP competente per territorio la domanda di adesione alla presente autorizzazione generale, impegnandosi a rispettare i valori limite delle emissioni in atmosfera nonché le prescrizioni riportate nella presente autorizzazione, sono autorizzati in via generale ai sensi dell'art. 272, comma II del d.lgs. 152/2006, con effetto dalla data di ricevimento della domanda da parte del SUAP.

I titolari delle attività in argomento che presentano richiesta di autorizzazione di carattere generale potranno ritenersi autorizzati in via definitiva dalla data di ricevimento da parte del SUAP competente per territorio del documento che ne attesti la conformità rilasciato dalla Provincia di Carbonia Iglesias.

Art. 6 A seguito della domanda di adesione alla presente autorizzazione a carattere generale, il SUAP competente può formulare con proprio provvedimento, le proprie osservazioni ed eventualmente negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti nella presente autorizzazione generale o in caso di particolari situazioni di rischi sanitari o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, tenuto conto anche di eventuali rilievi motivati da parte del Sindaco, della Provincia di Carbonia Iglesias o del competente Dipartimento dell'ARPAS.

Art. 7 I gestori degli stabilimenti di cui all'art. 1 che inoltrano al SUAP competente per territorio la domanda di adesione alla presente autorizzazione generale, impegnandosi a rispettare i valori limite delle emissioni in atmosfera nonché le prescrizioni riportate nella presente autorizzazione, sono da intendersi autorizzati, ai sensi dell'art. 272 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., per un periodo pari a dieci anni successivi all'adesione, anche se la stessa venisse sostituita da successive autorizzazioni generali.



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

- Art. 8 L'esercizio dello stabilimento deve essere tale da garantire in tutte le condizioni di funzionamento il rispetto dei valori di emissione indicati nella tabella allegata al presente provvedimento; per gli inquinanti non espressamente indicati in tabella restano validi i valori limite di emissione fissati nell'allegato I, parte quinta del d.lgs. 152/2006.
- Art. 9 I gestori degli stabilimenti di cui all'art. 1 che intendono trasferire il proprio impianto devono presentare al SUAP competente apposita istanza di autorizzazione. La cessazione dell'attività e la data dell'eventuale dismissione degli impianti dovranno essere comunicati al SUAP competente, il quale si farà carico di trasmetterne copia alla Provincia di Carbonia Iglesias, al Comune e al Dipartimento dell'ARPAS competenti per territorio.
- Art. 10 Nel caso di variazione della ragione sociale dello stabilimento già autorizzato, il nuovo titolare dovrà darne tempestiva comunicazione al SUAP competente il quale provvederà a trasmetterne alla Provincia di Carbonia Iglesias, al Comune e al Dipartimento dell'ARPAS competenti per territorio, allegando copia dell'atto notarile relativo al possesso dell'attività o altra certificazione attestante l'avvenuta variazione della ragione sociale.
- Art. 11 I gestori degli stabilimenti di cui all'art. 1 che intendono procedere ad una modifica degli stessi, anche con riferimento alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati, sono obbligati a darne comunicazione al SUAP competente che, sentita la Provincia di Carbonia Iglesias, provvederà eventualmente ad aggiornare l'autorizzazione ai sensi della normativa vigente.
- Art. 12 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3 d.lgs. 152/2006, così come modificato dal d.lgs. 128/2010, questa Provincia procederà al rinnovo della presente autorizzazione di carattere generale, almeno ogni 10 (dieci) anni.



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

- Art. 13 I gestori degli stabilimenti già autorizzati in via generale in data anteriore al 29.04.2006 (entrata in vigore del d.lgs. 152/2006) dovranno aderire a questo provvedimento entro 12 (dodici) mesi dall'emanazione della presente autorizzazione. Resta ferma la validità (10 anni) delle autorizzazioni per i gestori che hanno aderito successivamente al 29.04.2006.
- Art. 14 Il gestore dello stabilimento di cui all'art. 1, dovrà in particolare rispettare le prescrizioni di seguito riportate:
- a) La messa in esercizio dello stabilimento dovrà essere comunicata, con un preavviso di almeno 15 giorni, alla Provincia di Carbonia Iglesias, al Comune e al Dipartimento dell'ARPAS competenti per territorio. La messa a regime dell'impianto non potrà superare 30 giorni dalla data di messa in esercizio ed entro i successivi trenta giorni da tale data dovrà essere effettuato un controllo analitico delle emissioni trasmettendo i risultati alla Provincia di Carbonia Iglesias, al Comune e al Dipartimento dell'ARPAS competenti per territorio;
 - b) dovrà essere adottato un registro di marcia degli impianti composto da pagine numerate e firmate dal gestore dello stabilimento, in cui dovranno essere indicati gli orari di inizio e fine delle operazioni di manutenzione nonché la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate sugli effluenti gassosi (autocontrolli). Il registro dovrà essere reso disponibile ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli Organi di controllo;
 - c) le operazioni di manutenzione degli impianti di abbattimento degli inquinanti dovranno essere svolte secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore;



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

- d) in caso di anomalie di funzionamento dell'impianto, tali da non assicurare il rispetto dei limiti di emissione, dovranno essere sospese le relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dello stesso;
- e) al fine del contenimento di eventuali emissioni diffuse dovranno essere adottati i necessari accorgimenti previsti nella parte I dell'allegato V alla parte quinta del d.lgs. 152/06;
- f) tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione e inviate all'esterno. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni in atmosfera, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento dovranno avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Le caratteristiche strutturali dei camini dovranno comunque rispettare i regolamenti edilizi comunali e/o le eventuali prescrizioni disposte dall'Amministrazione comunale;
- g) i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti dovranno essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti. Dovranno essere assicurata inoltre la presenza di idonea struttura d'accesso al punto di prelievo, predisposta secondo le vigenti norme di sicurezza;
- h) e' espressamente vietato reimmettere nell'ambiente di lavoro aria filtrata proveniente da impianti e/o fasi di lavorazione. Il ricircolo di aria può



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

essere ammissibile solo per limitati e selezionati processi e lavorazioni tenuto conto della normativa specifica per la tutela dei lavoratori e dei limiti di esposizione;

- i) i gestori degli stabilimenti appartenenti alla classe II della *tabella* al presente provvedimento dovranno assicurare il controllo analitico delle emissioni con cadenza annuale e dovranno inviarne copia alla Provincia di Carbonia Iglesias e al Dipartimento provinciale dell'ARPAS. La data di effettuazione degli autocontrolli deve essere comunicata, con un preavviso di almeno quindici giorni al Dipartimento provinciale dell'ARPAS;
- j) per l'effettuazione degli autocontrolli il gestore dovrà fare riferimento alle metodologie previste al riguardo dalle norme UNICHIM. Il campionamento degli inquinanti dovrà essere eseguito nelle condizioni più gravose di esercizio dell'impianto e, qualora non esista una metodologia di riferimento per l'inquinante da ricercare, dovrà essere comunicata, agli Enti interessati, la metodica adottata e previamente concordata con l'Autorità di controllo (ARPAS);
- k) il combustibile utilizzato dovrà essere conforme a quanto disposto dall'allegato X, parte V al d.lgs. n. 152/06;

Art. 15 Ai fini dell'attestazione della regolarità dell'attività in tema di emissioni in atmosfera, i gestori degli stabilimenti in argomento dovranno custodire presso il proprio impianto il documento che ne attesti la conformità rilasciato dalla Provincia di Carbonia Iglesias e copia della documentazione inerente la dichiarazione di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale che dovrà essere resa disponibile agli Organi di controllo e di vigilanza.



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

- Art. 16 La presente autorizzazione di carattere generale non può essere adottata:
- a) in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del d.lgs. n. 152/06, o
 - b) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R 61.
- Art. 17 Il presente provvedimento di autorizzazione di carattere generale fa salvo ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, previsto dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità sanitaria.
- Art. 18 In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, la Provincia di Carbonia Iglesias procederà alla diffida o alla diffida ed alla temporanea sospensione dell'autorizzazione ovvero alla revoca dell'autorizzazione (poteri di ordinanza) secondo quanto disposto dall'art. 278 del d.lgs. 152/2006. Per quant'altro non specificatamente previsto nel presente provvedimento, si dovrà far riferimento alla vigente normativa in materia di tutela ambientale ed in particolare alle disposizioni previste nel citato d.lgs. 152/2006.
- ART. 19 Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure nel termine di centoventi giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Ing. Fulvio Bordignon

F.to Fulvio Bordignon



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

MARCA
DA
BOLLO
DA € 14,62

Allegato n.1

DOMANDA DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE

D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, art. 272 (attività in deroga)

Al SUAP del Comune di.....

Oggetto: Domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi della Determinazione provinciale n. 64 del 22.03.2011 (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 272 comma II – parte II, allegato IV alla parte quinta).

Il sottoscrittonato a il
..... residente in
CAP..... via /corso/loc..... n.in qualità di legale rappresentante
dello stabilimento..... con sede legale
in.....CAP.....via/corso/loc.....n.....
C.F./P.I.....

CHIEDE

di aderire all'autorizzazione di carattere generale di cui alla Determinazione provinciale n. 64 del 22.03.2011

per l'attività diesercitata nello
stabilimento.....specificata al punto
della parte II, allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, ubicata nel Comune di
.....località.....

Si impegna a rispettare le prescrizioni e le indicazioni ivi contenute nonché i valori limite riportati nella *tabella* allegata al succitato provvedimento.

Allegato n.1 alla Determinazione N. 64 del 22.03.2011: Domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale all'installazione ed esercizio degli stabilimenti di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 272 comma II – parte II, allegato IV alla parte quinta.



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

A tal proposito, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti di cui all'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

che la sopra citata istanza è relativa alla situazione di seguito contrassegnata:

- installare un nuovo stabilimento
- modificare lo stabilimento
- trasferire lo stabilimento
- regolarizzare l'attività esistente (senza autorizzazione)
- volturare l'autorizzazione
- di aderire all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento provvisto di autorizzazione generale rilasciata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del d.P.R. 25 luglio 1991
- aggiornare l'autorizzazione

A tal proposito si riporta di seguito l'elenco della documentazione da allegare a seconda dei diversi interventi/attività da effettuare:

installazione di un nuovo stabilimento

1. la *scheda tecnica dello stabilimento*, debitamente timbrata e firmata da tecnico abilitato, compilata secondo lo schema di cui all'allegato n. 2;
2. la planimetria dell'impianto in scala adeguata, con l'indicazione degli impianti, dei reparti di produzione e dei punti di emissione numerati progressivamente (E1, E2 ...) e le relative quote assolute di sbocco;
3. i prospetti con evidenziati i camini relativi ai punti di emissione in atmosfera;
4. le schede di sicurezza delle materie prime ed ausiliarie limitatamente alle attività in cui sono utilizzati solventi, smalti, prodotti vernicianti, collanti, inchiostri etc.;

Allegato n.1 alla Determinazione N. 64 del 22.03.2011: Domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale all'installazione ed esercizio degli stabilimenti di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 272 comma II – parte II, allegato IV alla parte quinta.



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

modifica dello stabilimento

- la documentazione necessaria, sulla falsa riga degli elaborati di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, per una chiara ed esaustiva comprensione delle modifiche da apportare;

trasferimento dello stabilimento

- la documentazione necessaria, sulla falsa riga degli elaborati di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, nonché una dichiarazione attestante l'ubicazione della nuova sede dell'attività;

regolarizzazione dell'attività esistente sprovvista di autorizzazione

- la documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 nonché una dichiarazione del gestore, resa in forma di autocertificazione, attestante la data in cui l'attività ha avuto inizio;

volturazione dell'autorizzazione

- copia dell'atto notarile o altra documentazione comprovante la volturazione dell'attività.

adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento provvisto di autorizzazione generale rilasciata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del d.P.R. 25 luglio 1991

- la documentazione necessaria, sulla falsa riga degli elaborati di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, nonché una copia di autorizzazione generale rilasciata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del d.P.R. 25 luglio 1991.

aggiornare l'autorizzazione

- cessazione dell'attività: dichiarazione del gestore, resa in forma di autocertificazione, attestante la data dell'eventuale dismissione degli impianti;
- nuovo titolare: dichiarazione del gestore, resa in forma di autocertificazione, attestante la titolarità dello stabilimento, corredata da copia dell'atto notarile;
- modifica dei combustibili utilizzati:
 1. la *scheda tecnica dello stabilimento aggiornata*, debitamente timbrata e firmata da tecnico abilitato, compilata secondo lo schema di cui all'allegato n. 2;
 2. le schede di sicurezza delle materie prime ed ausiliarie limitatamente alle attività in cui sono utilizzati solventi, smalti, prodotti vernicianti, collanti, inchiostri etc..



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

Si allega alla presente istanza la seguente documentazione:

- Copia documento d'identità del gestore;
- Certificato di iscrizione C.C.I.A.A. rilasciata da non oltre 6 mesi;
- Ricevuta di pagamento del versamento per spese di istruttoria – secondo la tabella n. 1 - pari a00 € (Euro00), ai sensi della Delib. G.P. n. 86 del 10.09.2010, relativi al rilascio dell'autorizzazione (nuovo stabilimento/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo e voltura) che dovranno essere versati, per quanto di competenza della Provincia, secondo la seguente modalità di versamento:
 - sul c.c. bancario n°20150 Codice ABI 01015, CAB 43910, aperto presso il Banco di Sardegna – Area Sulcis intestato alla Provincia di Carbonia Iglesias – Servizi Finanziari;
 - sul c.c. postale n°74516568 intestato alla Provincia di Carbonia Iglesias – Servizi Finanziari;

Sul versamento deve essere obbligatoriamente indicata la seguente causale: "Importo dovuto per l'istruttoria relativa all'autorizzazione stabilimento1) ubicato nel Comune di del 2)..... - 3)"

- 1) Denominazione dell'impresa
- 2) Dovrà essere indicato il soggetto richiedente;
- 3) Indicare se nuovo stabilimento, rinnovo, trasferimento, modifica o voltura.

Data / /

Il legale rappresentante
(timbro e firma)



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

TABELLA N. 1

SPESE DI ISTRUTTORIA AI SENSI DELLA DELIB. G.P. N. 86 DEL 10.09.2010

	Stabilimento nuovo	Rinnovo/Trasferimento/Modifica	Voltura
Impianti / attività di cui alla parte II, allegato IV, alla parte quinta del d.lgs. 152/2006	€ 100,00	€ 100,00	€ 60,00



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

Allegato n.2

SCHEDA TECNICA

DITTA/SOCIETÀ.....

COMUNE.....LOC.....

Ciclo produttivo

Dovranno essere specificate:

- le fasi lavorative, con particolare riguardo agli impianti che danno luogo ad emissioni in atmosfera;
- le materie prime impiegate;
- i prodotti finiti.

Per quanto riguarda le materie prime e i prodotti finiti dovranno essere indicati i rispettivi quantitativi giornalieri.

Emissioni in atmosfera

Dovranno essere indicati, con riferimento alle sopra indicate fasi lavorative, i punti di emissione presenti nell'impianto con la dicitura E1, E2 etc.

Impianti di abbattimento

Dovranno essere riportate le caratteristiche e le specifiche tecniche degli eventuali impianti di abbattimento degli inquinanti emessi in atmosfera indicando modalità e frequenza delle manutenzioni.

Centrali termiche

Nel caso siano presenti impianti termici, dovranno essere indicate la potenzialità (espressa in MW), il combustibile impiegato nonché il consumo orario.

Il tecnico

(timbro e firma)

Allegato n.2 alla Determinazione N. 64 del 22.03.2011: Scheda Tecnica allegata alla domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale all'installazione ed esercizio degli stabilimenti di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 272 comma II – parte II, allegato IV alla parte quinta.



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

Allegato n.4

TABELLA DELLE ATTIVITA' E DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Le soglie di produzione e di consumo indicate nella tabella si intendono riferite all'insieme delle attività esercitate nello stesso luogo, mediante uno o più impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali.

	Impianti ed attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui all'art. 272, c. 2	Classe I	Classe II	Fase	Inquinante	Valori limite mg/Nm ³
a	Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 Kg/g.	fino a 5 kg/g	> 5 fino a 20 kg/g	Verniciatura Carteggiatura	Polveri C.O.V. Polveri	3 50 10
b	Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.	fino a 10 kg/g	> 10 fino a 30 kg/g	Stampa	Polveri C.O.V.	10 50
c	Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 Kg/g.	fino a 50 kg/g	> 50 fino a 200 kg/g	Lavorazione resine	Polveri C.O.V.	10 50
d	Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.	Fino a 100 kg/g	> 100 fino a 500 kg/g	Lavorazione gomma, materie plastiche	Polveri C.O.V.	10 50
e	Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2.000 kg.	fino a 500 kg/g	> 500 fino a 2000 kg/g	Lavorazione legno Carteggiatura	Polveri Polveri	10 10



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

f	Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.	fino a 10 kg/g	> 10 fino a 50 kg/g	Verniciatura Essiccazione Carteggiatura	Polveri C.O.V. C.O.V. Polveri	3 50 50 10
g	Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.	fino a 10 kg/g	> 10 fino a 50 kg/g	Verniciatura Essiccazione	Polveri C.O.V. C.O.V.	3 50 50
h	Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500	da 300 ⁽¹⁾ fino a 500 kg/g	> 500 fino a 1500 kg/g	_____	_____	_____
i	Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g	fino a 100 kg/g	> 100 fino a 450 kg/g	Tostatura	Polveri C.O.V.	10 50
l	Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h	fino a 100 kg/g	> 100 fino a 500 kg/g	Lavorazione mastici, pitture, vernici, inchiostri	Polveri C.O.V.	10 50
m	Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g	fino a 2 kg/g	> 2 fino a 10 kg/g	Sgrassaggio	C.O.V.	50
n	Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di 25 addetti	fino a 10 addetti	> 10 fino a 25 addetti	Fusione	Polveri C.O.V.	10 50
o	Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g.	fino a 2 kg/g	> 2 fino a 10 kg/g	Anodizzazione, galvanica, fosfatazione	Polveri Fosfati (come PO4) Acido cloridrico +Ac. nitrico+Ac. Solforico Ac. fluoridrico Cianuri Cromo VI Nichel	10 2 5 3 2 1 1
p	Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.	fino a 25 kg/g	> 25 fino a 100 kg/g	Utilizzo di mastici e colle	Polveri C.O.V.	10 50



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

q	Produzione di sapone e detersivi sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g.	fino a 50 kg/g	>50 fino a 200 kg/g	Lavorazione saponi e detersivi sintetici	Polveri C.O.V. Cloro e suoi composti (come HCl) Ammoniaca	10 50 10 10
r	Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g.	fino a 2 kg/g	> 2 fino a 10 kg/g	Tempra metalli	Polveri C.O.V.	10 50
s	Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.	fino a 10 kg/g	> 10 fino a 50 kg/g	Applicazione smalti, colori e affini e cottura	Polveri Piombo Fluoro e suoi composti (come HF)	10 5 5
t	Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g.	fino a 250 kg/g	> 250 fino a 1000 kg/g	Lavorazione frutta, ortaggi, funghi	C.O.V.	50
u	Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g.	fino a 250 kg/g	> 250 fino a 1000 kg/g	Lavorazione carne	C.O.V.	50
v	Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.	fino a 500 kg/g	> 500 fino a 1500 kg/g	Lavorazione cereali	Polveri	50
z	Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g.	fino a 250 kg/g	> 250 fino a 1000 kg/g	Lavorazione pesce ed altri prodotti alimentari	C.O.V.	50
aa	Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g.	fino a 500 kg/g	> 500 fino a 1500 kg/g	Lavorazione calcestruzzo e gesso	Polveri	10
bb	Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g.	fino a 25 kg/g	> 25 fino a 100 kg/g	Pressofusione	Polveri Composti del cloro (come HCl) Fluoro e suoi composti (come HF)	10 10 5
cc	Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g.	fino a 250 kg/g	> 250 fino a 1000 kg/g	Cottura	C.O.V.	50



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

dd	Lavorazioni conciari con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 Kg/g.	fino a 10 kg/g	> 10 fino a 50 kg/g	Verniciatura Essiccazione	Polveri C.O.V. C.O.V.	3 50 50
ee	Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 Kg/g.	fino a 25 kg/g	> 25 fino a 100 kg/g	Fusione Formatura anime	Polveri Piombo Ammine totali Fenoli Polveri Ammine totali Fenoli	10 5 5 5 10 5 5
ff	Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 Kg/g.	fino a 1000 kg/g	> 1000 fino a 3000 kg/g	Essiccazione e cottura	Polveri Fluoro e suoi composti (come HF)	10 5
gg	Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 Kg/g.	fino a 1000 kg/g	> 1000 fino a 4000 kg/g	Lavorazione carta, similari	Polveri Idrogeno solforato	10 5
hh	Saldatura di oggetti e superfici metalliche.	2 ore/g	> 2 fino a 8 ore/g	Saldatura	Polveri	10
ii	Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 Kg/g.	Fino a 250 kg/g	> 250 fino a 1000 kg/g		-----	-----
ll	Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW	-----	-----	-----	-----	-----
mm	Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso	-----	-----	-----	-----	-----



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

nn	<p>Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.</p>	-----	-----	-----	-----	-----
	Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi				
	Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Da 200 a 400				
	Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Da 300 a 600				
	Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Da 300 a 600				
	Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Da 300 a 600				
	Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Da 1.000 a 2.500				
	Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Da 400 a 750				
	Suini: accrescimento/ingrasso	Da 1.000 a 2.000				
	Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Da 2.000 a 4.000				
	Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Da 25.000 a 40.000				
	Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000				
	Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000				



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

	Altro pollame	Da 30.000 a 40.000				
	Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Da 7.000 a 40.000				
	Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Da 14.000 a 40.000				
	Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000				
	Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Da 40.000 a 80000				
	Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Da 24.000 a 80.000				
	Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Da 250 a 500				
	Struzzi	Da 700 a 1.500				
oo	Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/ anno	fino a 150 kg/anno	> 150 fino a 500 kg/anno		Polveri C.O.V.	10 50